

Prot. 3213/af

Roma, 23 luglio 2018

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate
Regione Veneto

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati
Regione Veneto

Egr. Dr.
Germano Montolli
Coordinatore Regionale A.S.SO.FARM.
Regione Veneto

Loro sedi

Oggetto: Carenza medicinali nel ciclo distributivo - Nota Regione Veneto prot. n. 304340 del 19/07/2018

Con la nota indicata in oggetto (allegato 1) la Regione Veneto ha riepilogato le modalità di gestione delle carenze/indisponibilità di farmaci e fornire ulteriori precisazioni sull'argomento.

Riportiamo di seguito quanto di interesse per le farmacie.

“All'atto della dispensazione, il farmacista, una volta appurata la mancanza del farmaco presso i grossisti, è tenuto a:

- *verificare se il farmaco è già segnalato come carente nella lista pubblicata nel portale dell'AIFA;*
- *provvedere, in primo luogo, a richiederlo alla ditta produttrice titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC); il titolare, per legge è obbligato a fornire i farmaci entro quarantotto ore;*
- *successivamente segnalarne l'indisponibilità, con la apposita scheda adottata nella Regione Veneto, compilata in tutte le sue parti, compresi gli esiti della richiesta di fornitura alla ditta produttrice, alla propria Associazione di categoria che le inoltrerà successivamente alla Scrivente Direzione.*

Come noto infatti il D.Lgs. n. 17 del 19.2.2014, che ha modificato ed integrato il precedente D.Lgs. 219/2006, ha dato nuove disposizioni per contrastare il fenomeno della carenza dei medicinali.

Tra le varie novità vi è l'introduzione all'art. 105 "Dotazioni minime e fornitura dei medicinali" di un sistema di segnalazioni da parte delle farmacie e di verifiche da parte degli Enti territoriali che hanno rilasciato l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, finalizzato

proprio a monitorare i casi di distorsione distributiva territoriale, prevedendo anche la possibilità di sanzionare coloro che violano l'obbligo di servizio pubblico (commi 3-bis, 3-ter e 3-quater).

Il sistema di segnalazione previsto prende le mosse dalla disposizione recante l'obbligo di fornitura dei grossisti.

Infatti, ai sensi dell'articolo 105:

- la fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, dei medicinali di cui il distributore è provvisto, deve avvenire con la massima sollecitudine e comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta nell'ambito territoriale entro il quale il grossista ha dichiarato di operare;
- un analogo dovere di fornitura è posto in capo ai titolari dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) che sono obbligati a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale.

Pertanto le farmacie, a fronte della mancata consegna del medicinale da parte dei grossisti interpellati entro il termine previsto, devono richiederne la fornitura direttamente al titolare dell'AIC e segnalare l'indisponibilità.

Si richiamano in merito le modalità di segnalazione, come più volte indicate dalla scrivente Direzione (note prot. n. 329612 del 1/8/2014, prot. n. 523906 del 23.12.2015, prot. n. 401510 del 18.10.2016 e prot. n. 231955 del 13/6/2017).

Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza che le schede di segnalazione contengano il nome e il sito esatto del distributore oggetto della mancata fornitura, nonché l'indicazione della data di richiesta diretta al produttore e del relativo esito.

Questo punto è di assoluta importanza, non solo per rispondere alle esigenze dei pazienti, ma anche al fine di verificare se vi è stato l'effettivo coinvolgimento delle ditte titolari di AIC.


Considerato inoltre che le segnalazioni di mancata fornitura alle farmacie finora raccolte non sembrano interessare tutti i distributori all'ingrosso autorizzati nella nostra Regione, si suggerisce alle Farmacie di valutare la possibilità, in caso di difficoltà di reperimento dei medicinali, di rivolgersi anche ad altri distributori in aggiunta a quelli normalmente utilizzati per i propri approvvigionamenti.

A tal fine si evidenzia che nel sito internet del Ministero della Salute, all'indirizzo sotto riportato, è possibile accedere all'elenco di tutti i siti logistici autorizzati alla distribuzione di medicinali ad uso umano.

<http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=4%20%3E%3E>

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schio



Allegati: Nota Regione Veneto prot. n. 304340
Modello carenza medicinali aggiornato